



Comune di  
**Serra San Bruno**  
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione**  
(nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

**VERBALE N. 34 dell' 08/05/2023**

**OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. Presa atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2023 avente ad oggetto “ Art. 258 del Dec. Lgs n. 267/2000-Adesione Alla modalità semplificata di definizione del dissesto proposta dall’Organo Straordinario di Liquidazione con Deliberazione n. 3 del 10/02/2023”.**

L'anno 2023, il giorno 08 del mese di MAGGIO, alle ore 11,30, nella sede della Prefettura di Vibo Valentia si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. del 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000 nelle persone dei Signori:

NOME E COGNOME		Presente	Assente
Dott.ssa Carla FRAGOMENI	Presidente	X	
Dott. Emilio Saverio BUDA	Componente	X	
D.ssa Elisabetta BILOTTA	Componente	X	

Per trattare l'argomento in oggetto:

**PREMESSO** che con D.P.R. del 27 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nelle persone del Dott. Emilio Saverio BUDA- Dirigente di II Fascia, della D.ssa Carla FRAGOMENI -Funzionario Economico Finanziario, della D.ssa Elisabetta BILOTTA, Segretario Comunale;

**CONSIDERATO** che in data 5 ottobre 2021, con nota prefettizia N. 42363 del 05/10/2021 è stato notificato al Comune il D.P.R. di nomina dei suddetti componenti;

**VISTO** il proprio verbale di deliberazione n.1 dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto “insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione –adempimenti preliminari” con cui si è proceduto altresì alla nomina del Presidente nella persona della D.ssa Carla Fragomeni;

**CONSIDERATO** che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;

**DATO ATTO CHE:**

- l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, può auto-organizzarsi;


**VISTO** il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

**VISTO** il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**ATTESO CHE:**

- questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 del 10/10/2021, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- con deliberazione n. 6 del 10/12/2021 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10/01/2022;
- è stata data ampia diffusione dell'avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto del Comune, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
- è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili dei Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 254 del TUEL per l'accertamento dell'ammissibilità alla massa passiva;
- l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione della massa passiva al Ministero dell'Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- con propria Delibera n. 10 del 28/03/2022 è stata chiesta al Ministero dell'Interno una congrua proroga dei termini di cui all'art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;
- il Ministero dell'Interno, con nota n. 108282 dell'08/06/2022, ha concesso una proroga di ulteriori 3 mesi a partire dall'08/06/2022, precisando che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione;
- con propria successiva Delibera n. 26 del 14/09/2022 è stata chiesta al Ministero dell'Interno un'ulteriore proroga di 3 mesi dei termini di cui all'art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva attesa l'incompletezza delle procedure istruttorie;
- il Ministero dell'interno, con nota n. 180651 del 27/10/2022, ha concesso un'ulteriore proroga di 3 mesi a partire dal 27/10/2022, precisando che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione;
- con nota prot. n. 1897 del 27/01/2023, avente per oggetto "istanza di accesso al Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (art. 3-bis, D.L. 10.10.2012, n. 174, conv. con L. 7 dicembre 2012, n. 213, come mod. dall'art. 4-bis, L. 25.02.2016, n. 21) Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, art. 16, comma 6-septies, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 142/2022-Incremento massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario-anno 2023", questo O.S.L. ha comunicato in riscontro al Ministero dell'Interno, il dato presunto della massa passiva complessivamente accertata in € **13.037.655,95**, comprensivo delle spese stimate della gestione straordinaria di liquidazione e degli importi delle anticipazioni di liquidità per complessivi € **5.418.333,12**;

**CONSIDERATO** che in relazione a tale istanza di incremento della massa attiva, questo O.S.L. di concerto con il Ministero dell'Interno ha valutato presumibilmente un'entrata straordinaria non



inferiore ad € 600.000,00 e non superiore ad € 900.000,000, che si concretizzerà nel suo importo complessivo entro la fine del triennio 2023/2025;

**VISTE** le proprie precedenti Deliberazioni nn. 29-30-31-32-33 adottate in data odierna, con le quali si è proceduto a determinare la non ammissione alla massa passiva delle istanze di anticipazioni di liquidità ivi richiamate, formulate dal Sindaco del Comune di Serra San Bruno per complessivi € **5.418.333,12**.

**ATTESO** che con propria delibera n. 3/2023, questo Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto ai sensi dell'art. 258 del Dec. Lgs n. 267/2000, al Comune di Serra San Bruno, quale ente dissestato, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui allo stesso articolo;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Serra San Bruno n. 34 del 28/04/2023 avente ad oggetto " Art. 258 del Dec. Lgs n. 267/2000-Adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto proposta dall'Organo Straordinario di Liquidazione con Deliberazione n. 3 del 10/02/2023";

**RILEVATO** che il Comune di Serra San Bruno nella parte deliberativa ha così disposto:

- **"di aderire**, per le motivazioni indicate in premessa, alla modalità semplificata di definizione del dissesto di cui all'art. 258, comma 1, del Dec. Lgs 18/08/2000, n. 267, proposta dall'O.S.L. con Deliberazione n. 3 del 10/02/2023;
- **di dare atto** che è stato trasferito all'O.S.L. il fondo cassa pari ad € **464.066,29**, di cui € **361.159,35** fondo cassa vincolato ed € **102.906,94** fondo cassa libero";
- **di dare atto** altresì che sono stati già trasferiti nella disponibilità dell'O.S.L. € 298.801,15 nell'anno 2022 ed € 105.326,86 nell'anno 2023 (alla data del 28/03/2023);
- **di assumere formale impegno a contribuire agli oneri della liquidazione mediante:**
  - Beni patrimoniali disponibili, non strettamente necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - Destinazione degli eventuali avanzi liberi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
  - Contrazione di un eventuale mutuo, secondo le norme vigenti;
  - Entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'O.S.L.;e compatibilmente con il mantenimento dei livelli minimi essenziali di erogazione delle funzioni fondamentali e degli equilibri di bilancio";

**VISTA** la circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192 che, in ordine alla cassa da trasferire all'O.S.L. si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:

*"Il commissario o la commissione devono acquisire il fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione delle spese richieste dal procedimento.*

*Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.*

*Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.*

*Per definizione il fondo di cassa non può assumere valori negativi, in quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era del denaro disponibile.*

*In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si può verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alterando così il fondo cassa effettivo della liquidazione.....L'organo della liquidazione deve attivare tutti i provvedimenti necessari all'accertamento ed alla riscossione dei residui attivi. Tra questi assumono importanza le entrate tributarie e quelle patrimoniali dell'ente, relative ad esercizi pregressi.*

*A tal fine l'organo della liquidazione è autorizzato, con proprio atto deliberativo, ad approvare i ruoli degli esercizi pregressi” .*

**RITENUTO** quanto sopra richiamato, che la cassa effettiva trasferita dal Comune di Serra San Bruno all'Organo Straordinario di Liquidazione e che concorre all'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258, TUEL n. 267/2000, **è pari ad € 102.906,94, al netto della cassa vincolata ( in corso di verifica da parte dell'O.S.L.) e di tutti i trasferimenti disposti dall'Ente e richiamati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 34/2023, poiché derivanti da introiti tributari per i quali l'O.S.L. ha provveduto ad attivare l'approvazione di ruoli pregressi, le cui stesse disposizioni prevedevano il loro versamento a cura dell'utente sul conto intestato al Comune di Serra San Bruno, quest'ultimo tenuto a trasferire il correlativo importo sul conto O.S.L.;**

**PRESO ATTO** inoltre, relativamente al formale impegno da parte dell'Ente a contribuire agli oneri della liquidazione mediante l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, questo O.S.L. è tuttora in attesa dall'Ente, di ricevere il piano di alienazioni del patrimonio disponibile al fine di procedere, ove le risorse di cassa non fossero sufficienti, alla sua vendita;

**DI CONOSCERE** l'esistenza e la quantificazione di eventuali avanzi liberi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto come precisato con la suddetta delibera di G.C. n. 34/2023;

**PRESO ATTO, infine:**

- che lo stesso articolo 258/TUEL, prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta Comunale deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- che questo OSL, come già precisato nella delibera di proposta n. 3/2023, alla luce della normativa in materia, è dell'avviso che i debiti relativi alla gestione dei fondi a destinazione vincolata non siano suscettibili di eventuali transazioni e/o tagli, anche nel caso di adozione della procedura semplificata di cui al citato art. 258 TUEL, in quanto i finanziamenti delle opere in questione, provenienti da altre amministrazioni, **vengono gestiti dal Comune ai soli fini dell'esecuzione, del controllo e del pagamento delle stesse ai fornitori che hanno realizzato l'opera, la fornitura e/o il servizio;**
- che in relazione ai dati sopra riportati l'O.S.L. proporrà accordi transattivi nella misura **dal 40% al 60% del credito vantato sulla base delle somme che saranno effettivamente a disposizione di questo OSL, secondo criteri da stabilire successivamente con apposita propria deliberazione;**

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

alla luce di tutto quanto sopra visto, premesso e considerato

all'unanimità

## DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, per l'effetto,

- **DI PRENDERE ATTO** della delibera di Giunta Comunale del Comune di Serra San Bruno n. 34 del 28/04/2023 avente ad oggetto “ Art. 258 del Dec. Lgs n. 267/2000-Adesione Alla modalità semplificata di definizione del dissesto proposta dall’Organo Straordinario di Liquidazione con Deliberazione n. 3 del 10/02/2023”;
- **DI RITENERE** che le risorse finanziarie messe ad oggi a disposizione dall’Ente sono pari ad € 102.906,94, al netto della cassa vincolata ( in corso di verifica da parte dell’O.S.L.) e di tutti i trasferimenti disposti dall’Ente e richiamati con la suddetta deliberazione di G.C. n. 34/2023, poiché derivanti da introiti tributari per i quali l’O.S.L. ha provveduto ad attivare l’approvazione di ruoli pregressi, le cui stesse disposizioni prevedevano il loro versamento a cura dell’utente sul conto intestato al Comune di Serra San Bruno, quest’ultimo tenuto a trasferire il correlativo importo sul conto O.S.L.;
- **DI DARE ATTO** che l’Ente si impegna a contrarre l’eventuale mutuo secondo le norme vigenti;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Serra San Bruno (VV), per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della Segreteria dell’O.S.L.:

- Al Ministero dell’Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia (VV);
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- Al Sindaco del Comune di Serra San Bruno;
- All’Organo di Revisione Contabile del Comune di Serra San Bruno (VV).

Il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione e lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

Dott. Emilio Sayerio BUDA

Dott.ssa Elisabetta BILOTTA



Il Presidente

Dott.ssa Carla FRAGOMENI

